

Verifiche ispettive in materia di regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (*settlement*): oggetto e modalità di effettuazione

1. Oggetto delle verifiche

Le operazioni di verifica avranno a oggetto il rispetto delle disposizioni relative:

- i) alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (*settlement*);
- ii) alla correttezza dei dati utilizzati ai fini del *settlement*;
- iii) all'efficienza dei sistemi di misura i cui dati sono utilizzati nell'ambito del *settlement*;
- iv) al corretto esercizio tecnico della rete di distribuzione in relazione ai parametri rilevanti ai fini del controllo del Δ^{IO} ;

con riferimento agli anni dal 2013 al 2017. Se ritenuto opportuno dal Nucleo ispettivo, le verifiche potranno essere estese anche agli anni successivi.

Esemplificativamente, ma non esaustivamente, le verifiche avranno a oggetto quanto segue:

- modalità seguite nella attribuzione dei profili di prelievo alle utenze;
- modalità di rilevazione, conversione, validazione, registrazione e aggregazione delle misure presso i PdR o fornite dai clienti finali;
- modalità di ricostruzione delle misure nei casi di indisponibilità del dato di misura;
- modalità di comunicazione dei dati al RdB e agli utenti della distribuzione e relative comunicazioni inviate o ricevute;
- stato e gestione degli impianti di misura dei clienti finali e del *city gate*, inclusi l'avanzamento dell'installazione dei misuratori *smart* e la gestione delle utenze cessate;
- valutazione delle perdite tecniche della rete di distribuzione e degli eventuali prelievi fraudolenti;
- informazioni circa le modalità di controllo dei parametri tecnici che influiscono sulla formazione del Δ^{IO} .

2. Modalità di effettuazione delle verifiche

Le attività di cui al precedente paragrafo saranno effettuate per mezzo:

- di un controllo procedurale, utilizzando una *check-list* da compilare in sede di verifica ispettiva;

- della consultazione e acquisizione degli elementi documentali e informativi richiesti dal Nucleo Ispettivo;
- di accessi ai sistemi informativi utilizzati per le procedure di *settlement*, per la gestione delle misure e per la predisposizione dei dati annualmente inviati al RdB.

L'impresa dovrà, inoltre, rendere disponibile tutta la documentazione tenuta ai sensi degli adempimenti civilistici, fiscali e contributivi.

Inoltre, ai fini della corretta esecuzione della verifica ispettiva, il soggetto interessato, dovrà rendere disponibile anche la documentazione extra-contabile (lettere commerciali, fax, e-mail, contratti, ecc.) ritenuta utile dagli ispettori.